Num. 119

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1861

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	[illegible]	21	11
» Provincie del Regno	[illegible]	25	13
» Estero (franco ai confini)	[illegible]	26	14

TORINO, Mercoledì 15 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L. 80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	» 58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Maggio	740,20	740,46	739,74	+ 21,4	+ 28,8	+ 30,4	+ 20,3	+ 26,0	+ 26,3	+ 12,2	E.S.E.	S.O.	O.	Nuvolette	Nuvolette	Nuvolette

PARTE UFFICIALE.

TORINO, 14 MAGGIO 1861

Sulla proposizione del Ministro della Guerra S. M. degnavasi firmare, in udienza del 12 corr. mese, il Decreto col quale i seguenti ufficiali nel Genio del disciolto esercito delle Due Sicilie sono ammessi nell'arma del Genio del Regio esercito col loro grado:

Debenedictis Biagio, capitano;
Carrelli Francesco, id.;
De Rosenheim Luigi, luogotenente;
Calabrese Ferdinando, sottotenente;
Salmieri Francesco, id.;
Tadonio Gaetano, id.;
Hueber Raffaele, id.;
Rubino Edoardo, id.

Con altro Decreto della stessa data la prefata M. S. degnavasi di dispensare dietro sua domanda:

Lonzi Luigi, aiutante del Genio di 3.a classe, riammettendolo al servizio militare col grado di furiere maggiore che rivestiva ne'Zappatori del Genio di Toscana.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione pubblica e con Decreti 9 volgente S. M. si è degnata conferire le insegne d'Uffiziale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro al prof. Annibale De Gasparis, e la croce di Cavaliere dell'Ordine stesso al prof. Giovanni Schiapparelli.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 14 MAGGIO 1861

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Essendo vacante il posto di primo assistente presso il laboratorio di fisiologia nella R. Università di Torino, s'invitano coloro che vogliono concorrere al posto medesimo di far pervenire, entro il giorno 16 giugno prossimo venturo, al Ministero di Pubblica Istruzione le loro domande accompagnate da quei documenti che credessero poter loro giovare, e colla esplicita dichiarazione se intendono di concorrere al predetto posto soltanto per titoli od anche per esame.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Si avvertono i signori aspiranti alla cattedra di filosofia della storia, vacante nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, i quali dichiararono in tempo utile di voler concorrere anche per esami a tal cattedra, che questi esami incomincieranno nell'Università degli studi di Torino il giorno 10 giugno prossimo venturo.

La dissertazione stampata di cui fa cenno l'art. 119 del regolamento universitario 20 ottobre ultimo scorso, dovendosi, a termini del citato articolo, distribuire ai giudici ed ai singoli concorrenti per esame almeno otto giorni prima del secondo esperimento, s'invitano gli aspiranti stessi a depositarla in numero di *undici* esemplari nella segreteria dell'Università predetta entro tutto il corrente mese.

Torino, 14 maggio 1861.

In un suo numero dello scorso aprile, l'*Armonia* pubblicava la seguente nota:

« Siamo accertati che il nostro Governo ha spedito « il romagnolo conte Manzoni nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, assegnandogli L. 8000 di stipendio « coll'incarico di rovistare nelle biblioteche di frati e « toglierne i più preziosi libri e manoscritti. »

In questa nota sono dette due cose non vere:

Il sig. conte Giacomo Manzoni, incaricato d'una missione dal Ministero di pubblica istruzione, non ebbe, nè volle avere alcuna somma nè per stipendio, nè per indennizzo di spese nè per qualsivoglia altro titolo.

Quanto poi allo scopo della missione affidata a questo egregio uomo, basterà citare il testo del seguente dispaccio ministeriale che gliela annunziava per chiarire l'erroneità dell'asserzione dell'*Armonia*:

« Il bisogno di avere esatta notizia intorno alle ric« chezze letterarie, artistiche e scientifiche che per « l'annessione delle nuove provincie pervennero in pro« prietà dello Stato, e quello di sicurarne nel modo « migliore la conservazione indussero lo scrivente a « giovarsi dell'opera d'uomini periti per inviarli sui « luoghi e farvi un'accurata ispezione soprattutto delle « biblioteche ed altre raccolte pertinenti a pubblica « istruzione già possedute dalle soppresse corporazioni « religiose. »

AVIS.

Dimanche, 19 mai, et les dimanches suivants, à une heure après midi, l'abbé Mouchet, professeur à titre privé à l'Université de Turin, y donnera en français, dans la salle n. VI un cours de philosophie morale. Ce professeur se propose moins, dans ce cours libre, de donner des leçons que d'avoir une occasion de consulter quelques personnes instruites et consciencieuses et de connaître leur avis sur la manière dont il lui semble qu'on doit envisager quelques questions religieuses, morales, philosophiques et politiques, afin de diminuer les erreurs qui sont la cause des différentes religions, des différentes philosophies, et des différents partis politiques très-nuisibles aux déjà trop malheureux humains.

Turin, ce 13 mai 1861.

SVIZZERA

Or fa qualche tempo un tal Marchand operaio fece ingiuria pubblica al sig. James Fazy, membro del Consiglio di Stato del cantone di Ginevra. Portata querela al tribunale parve al Consiglio che la pena applicata dalla sentenza non eguagliasse la gravità della colpa, e che perciò gli corresse debito di dimettersi di carica. Ecco i motivi di tale sua determinazione:

« Il Consiglio di Stato,

« Visto il verdetto del giurì, dato il 10 corrente, in occasione di oltraggi, insidie e attacchi diretti contro un consigliere di Stato;

« Atteso che costituzionalmente tutti i membri del Consiglio di Stato, quantunque incaricati separatamente di diversi dipartimenti, partecipano collettivamente alla decisione di tutte le faccende;

« Atteso che per questo fatto qualsivoglia pratica fatta presso uno di loro per cose della competenza di qualunque sia dipartimento, pone il consigliere di Stato, al quale altri si volge, nell'esercizio delle sue funzioni di consigliere di Stato;

« Atteso che per interpretazione contraria il giurì sottrasse i consiglieri di Stato incaricati del potere esecutivo della repubblica e cantone di Ginevra alla protezione legale a cui hanno dritto come magistrati e li lascia esposti ad attacchi personali senza repressione sufficiente;

« Determina:

« Tutti i membri del Consiglio di Stato sottoscritti danno la dimissione dal loro ufficio.

« Ginevra, 11 maggio 1861 ».

(*Seguono le firme dei sette consiglieri di Stato*)

Per ordinanza dello stesso giorno il Consiglio di Stato dimissionario convoca il Consiglio generale per domenica 2 giugno affinchè proceda all'elezione di sette consiglieri di Stato.

INGHILTERRA

Leggesi nel *Journal des Débats*:

La tornata del 10 maggio alla Camera dei Lords e alla Camera dei Comuni non ha presentato minor interesse della seduta dell'11 maggio al Senato. La quistione della Siria vi fu trattata nuovamente con una passione che non fu repressa dalla monotonia di un dibattimento così spesso rincominciato. Questa grande vertenza sta per essere, a quanto pare, risolta. Almeno il dibattimento delle due Camere fu dominato da questa convinzione, ormai ben bene impressa nello spirito de' nostri vicini, che le truppe francesi abbandoneranno la Siria il 5 giugno. Lord Wodehouse nella Camera alta, lord J. Russell ai Comuni hanno dato l'assicurazione positiva che la Francia non pensava nè punto nè poco a chiedere una proroga. Gli è per questo stesso motivo che lord Wodehouse ha esortato i lords a non votare le risoluzioni di lord Strattford de Redcliffe, il cui primo articolo pareva attribuisse al Governo disegni che punto non ha; e si è per questa causa altresì che lord Strattford de Redcliffe ha acconsentito, non senza una ripugnanza estrema, a ritirare una mozione che, nei termini coi quali era concepita e nelle circostanze nelle quali era prodotta, offriva il doppio inconveniente di presentarsi sotto la forma di sfida e di essere una sfida a proposito di un nonnulla.

La sedicente inutilità dell'occupazione francese per altra parte sembra essere nella questione della Siria l'unico punto sul quale sono d'accordo gli uomini di Stato inglesi. Mentre lord Strattford de Redcliffe attribuisce la catastrofe che ha inorridita l'Europa la scorsa estate ai vizi del governo centrale di Costantinopoli, lord Wodehouse ne fa ricadere al tempo stesso la responsabilità sui Maroniti « che sono malvagi », sui Drusi « che sono malvagi pur essi » e sulle truppe turche le quali hanno questa volta a Damasco « sorpassati i Drusi e i Maroniti. » Mentre il marchese di Clanricarde augura alla Siria il governo di Mehemet Alì, lord Malmesbury pensa che la Siria e tutte le altre parti dell'impero non avrebbero ad aspettarsi dalla Porta che benefizi se gelose influenze non contrariassero le benevole intenzioni del sultano. Mentre questi mostrasi rassicurato sulla condizione finanziaria della Turchia, quegli non vi riconosce che motivi d'inquietudine.

È cosa evidente che uno degli oggetti che la politica inglese, almeno in questo momento, ha più a cuore, si è d'aiutare la Turchia a vivere, e il governo del sultano a fare il bene. Codesta preoccupazione forma la base dei discorsi che hanno pronunciato lord Wodehouse, lord Strattford de Redcliffe e lord John Russell.

Il discorso di lord J. Russell è sotto questo rapporto il più notevole dei tre. Poichè la Russia si attribuisce il patronato speciale dei sudditi greci del sultano e che quello dei sudditi cattolici incombe alla Francia, ciò che l'Inghilterra deve fare, esclamò lord J. Russell, è di estendere egualmente la sua protezione su tutti, perfino sui Musulmani. Ci sembra, insomma, che quel programma possa essere altresì quello della Francia. Quando noi abbiamo spediti i nostri soldati nella Siria, si fu per salvare i Cristiani da una strage generale; non si fu, per quanto sappiamo, per abbandonare i Musulmani alla spada dei Cristiani.

Dal discorso di lord J. Russell risulta che le potenze non si sono peranco messe compiutamente d'accordo sul governo che convenga alla Siria, ma che esse hanno posto da banda l'idea di un governatore generale investito di vaste prerogative delle quali avrebbe potuto adombrarsi l'autorità del sultano.

SPAGNA

Leggesi nella *Correspondencia* dell'8 maggio:

Ecco le proposte fatte dal governo dominicano a S. M. la regina di Spagna:

« Pedro Santana, liberatore della patria, generale in capo degli eserciti, cavaliere grancroce dell'ordine reale d'Isabella la Cattolica, e presidente della Repubblica.

« 1. La libertà individuale sarà conservata, senza che mai si possa stabilire la schiavitù sul territorio dominicano.

« 2. La repubblica dominicana sarà considerata come una provincia di Spagna, e a questo titolo essa godrà degli stessi diritti.

« 3. Saranno utilizzati i servigi del maggior numero possibile di quegli uomini che han servito la patria dal 1844 in qua, specialmente nell'esercito, e che potrebbero rendere servigi anche per l'avvenire a S. M.

« 4. Come una delle prime misure, prescriva S. M. l'ammortizzazione della carta attualmente in circolazione nella Repubblica.

« Riconosca ella come validi gli atti del governo emanati dalla Repubblica dominicana fin dalla sua origine nel 1844.

« S. Domingo, 2 aprile 1861.

« *Santana.* »

AUSTRIA

Scrivono al *Nord* da Pesth, agli 8 maggio:

È impossibile dipingervi il dolore che la notizia della morte del conte Ladislao Teleky produsse nel pubblico. Dovunque veggonsi capannelle di gente che vuol aver ragguagli di quel funesto avvenimento. Il palazzo della famiglia Teleky non è accessibile, tutte le sue circostanze sono ingombrate dalla folla. Si uccise egli o fu assassinato? Il pubblico non crede al suicidio e in fatti non se ne vede il perchè. Ma se fu assassinato, come mai il suo fratello e i tre fratelli Tisza, che abitano nel palazzo Teleky, o i loro domestici non si accorsero di nulla? Tali sono le osservazioni che si fanno.

L'inchiesta non produsse ancora alcun risultamento; tuttavia un organo ufficiale di Vienna credè trovare nella risposta che il conte Teleky aveva scritto al Comitato di Zala il riflesso di pensieri di suicidio. Ma la lettera di cui si tratta non è recente, è del 12 di marzo, e non contiene alcun indizio delle ansietà che vi si vorrebbero cercare. Il conte dice in questa risposta che non può desiderare nulla di meglio che meritarsi col suo patriotismo la stima del Comitato. E la stima onde parlò il conte non si ottiene certamente col suicidio.

Nella tornata segreta del 3 di questo mese il suo programma aveva rannodata la maggioranza, e lo stesso sig. Deak aveva dichiarato non voler insistere sulla forma della risoluzione a prendere. Non si può dunque ammettere che un generale si dia la morte alla vigilia della indubitabile sua vittoria.

Sapete che i tribunali sono riordinati, che una Giunta sotto la presidenza del *judex curiae* era incaricata di presentare un progetto per evitare i conflitti tra i giudizi incostituzionali degli ultimi anni e la processura giusta le leggi ungheresi ristabilite. Tutto procedeva bene, i giudici erano nominati e i tribunali insediati. Ma ecco tornano a Vienna all'idea della monarchia unitaria, e vogliono disfare ciò che fu fatto tre o quattro mesi sono. S'impone ai tribunali il dovere di giudicare, non giusta le leggi del paese, ma giusta le patenti austriache. Giudicate della confusione: i giudici indipendenti non riconoscendo le patenti, i conflitti sono inevitabili. Aggiungasi a questo che i tribunali dei Comitati liberamente eletti giudicano giusta le leggi ungheresi. Se dunque la corte suprema si conforma agli ordini venuti da Vienna, mentre che i Comitati si conformano alle leggi, la confusione sarà compiuta.

L'arresto di un corriere russo produsse qui una certa sensazione. Simili fatti non sono nuovi in Austria, ma si maravigliano non senza ragione, che il governo ardisca fare tale arresto e dissuggellare i dispacci cui portava. Il corriere di cui si parla è Alexis Polikades, nativo di Buda. Lasciato il servizio austriaco, egli prese servizio nell'esercito russo. Vuolsi che i dispacci sequestrati contenessero proclami alle popolazioni slave della Turchia. È positivo il fatto del suo arresto presso la città di Orsova, sulla frontiera ungherese verso la Moldo-Valachia. Quanto ai proclami, nessuno vi crede, perchè il governo russo ha ben altri mezzi di operare che proclami, cui può far istampare tanto oltre il Danubio, quanto a Pietroborgo. In ogni caso è fatto gravissimo il violare in tempo di pace il salvocondotto di un governo potente.

Abbiam riferito nella *Gazzetta* del 13 un sunto del programma Deak. Ne copiamo ora il testo dalla *Patrie* colle seguenti parole da cui il giornale di Parigi lo fa precedere:

Abbiamo ricevuto l'esposizione di cui il signor Deak deve aver dato lettura nella tornata (della Dieta ungarica) di mercoledì. (La lettura ne fu rimandata per causa della morte di Teleky a lunedì 13 corrente). Siam lieti di poter pubblicare questo importante documento nel quale si compendiano nel più chiaro modo tutti i gravami e tutte le domande della Dieta ungarica. Lo si può considerare come documento officiale essendo che la dichiarazione che contiene sarà votata all'unanimità sia che le venga data finalmente la forma di un indirizzo al re come propone l'autore, sia ch'essa divenga una risoluzione od ordine del giorno motivato come chiedono altri membri della Dieta.

Questo è dunque veramente l'ultimatum dell'Ungheria. Esso esprime tutto ciò ch'ella vuole in linguaggio fermissimo, ma sempre conveniente verso il re.

Ecco il documento:

Noi abbiamo trascorsi anni difficili, anni di pericolo. La nostra nazione fu presso al suo annientamento completo. Ma la Provvidenza divina nel visitarci con tante sofferenze, ci diede altresì la forza che non avessimo a disperarci e ci ha fatto abbracciare con maggior trasporto la patria minacciata. Faccia il Cielo che i giorni della prova ci abbiano lasciato il loro ammaestramento, e che come noi fummo uniti nella sventura, restiamo uniti quest'oggi nell'opera nostra.

Noi siamo i rappresentanti della patria, la quale ha affidato i suoi destini nelle nostre mani e ha confidato la tutela del suo avvenire all'onor nostro. La nostra missione è grande; la nostra posizione è difficile, poichè la posizione nella quale noi ci troviamo è straordinaria. Vi furono nella nostra vita costituzionale dei momenti, nei quali il principe e la nazione non erano d'accordo sopra importanti quistioni di diritto pubblico; vi furono dei momenti nei quali le contestazioni degenerarono in dissensi deplorabili. Ma allora, il principe come la nazione erano collocati sullo stesso terreno, sul terreno della costituzione ungherese, riconosciuta da ambe le parti; la stessa legge era invocata da entrambe, e non era la validità della legge l'oggetto di contestazione, ma la diversa interpretazione di essa.

Oggi invece, non ci troviamo sullo stesso terreno legale; non si tratta già di certe quistioni di diritto, nè dello spirito della legge: la costituzione stessa, la validità della nostra legge fondamentale son messe in quistione.

Si vuol bene darci una costituzione; ma non quella che ci fu rapita colla violenza; ci si vuol dare una costituzione nuova e straniera, una parte di quella costituzione comune che hanno fatta per tutta la monarchia; ma noi non abbiamo bisogno di una costituzione concessa, noi rivendichiamo la nostra antica Carta, che era non un dono, ma il prodotto di patti reciproci e che era come lo sviluppo della nostra vita nazionale; quella Carta che noi abbiamo conformata, tutte le volte che la necessità lo ha fatto sentire, ai bisogni del tempo, e che noi modificheremo ancora nell'avvenire; infine quella Carta, i principii fondamentali della quale sono consacrati dai secoli. Il diritto, la legge, la santità dei trattati sono dalla parte nostra; la forza materiale è solo contro di noi. In mezzo di tanti pericoli e tanti imbarazzi, ci abbisognano, prima di tutto, due cose: la fermezza e la prudenza. Cedere là dove equivarrebbe ad un suicidio, o sobbarcarsi in imprese temerarie non inspirate dalla necessità, sarebbe nello stesso grado, un delitto verso la nazione. La Dieta è costituita, e noi abbiamo a deliberare sulla forma e sul contenuto della nostra prima e solenne dichiarazione. Noi abbiamo a risolvere tre quistioni: « Che ci bisogna dire? A chi indirizzare ciò che abbiamo a dire? Infine, qual forma daremo al risultato della nostra deliberazione? » Queste tre quistioni sono strettamente legate l'una all'altra, ed io dirò la mia opinione su ciascuna di esse.

Prima di tutto mi spiegherò sul contenuto della nostra dichiarazione: non mi limiterò ad enumerare i punti che desidererei vedere compresi nel nostro manifesto. L'ordine ed il legame dei differenti punti essendo importantissimi in questa circostanza, domando il permesso di leggere un progetto formulato che vorrei vedere adottato.

Ecco il progetto:

I dodici anni scorsi furono per noi un periodo di grandi sofferenze. La nostra antica costituzione fu sospesa ed un sistema straniero di potere assoluto si è gravato su noi.

Il peso di questo sistema oppressore fu aumentato da quelli che lo hanno applicato con intenzioni ostili. Per essi, i sentimenti di libertà erano un delitto non meno grande che il nostro attaccamento alla nostra nazionalità e il nostro amore il più puro per la patria. Essi hanno esaurite le forze del nostro paese, dissipata in

modo illegale la ricchezza della nazione, perseguitata la nostra nazionalità. Ogni giorno ci apportava nuove sofferenze, ogni nuova sofferenza strappava dal nostro petto una fibra della fiducia.

Dio ha voluto che noi soffrissimo senza disperare e senza diventare infidi a noi stessi. Egli ha voluto che dopo un' esperienza di dodici anni il sovrano acquistasse infine la convinzione che il sistema d'un potere assoluto, lungi dal rendere felici i popoli della monarchia, perderebbe alla fine il trono e l' impero. Ecco perchè S. M., rinunciando a seguire il sistema fin qui tenuto, è entrata nella via costituzionale e ha confidato ai suoi popoli i loro futuri destini.

Noi ancora ci siamo riuniti come i rappresentanti della nazione ungherese, per ricominciare la nostra azione costituzionale. La prima cosa che noi facciamo è una manifestazione dolorosa non a causa dei dolori passati — chè su ciò vogliamo gettare un velo — ma a causa delle infrazioni alle leggi che ne derivano tuttora, e sotto l'impero delle quali noi non crediamo possibile nè il ristabilimento della Carta nè il regime costituzionale. La condizione fondamentale della nostra vita costituzionale e della nostra esistenza nazionale, è l'indipendenza legale del nostro paese. Il nostro primo, il nostro più santo dovere è perciò di raccogliere tutte le nostre forze, tutte le nostre facoltà, onde l'Ungheria rimanga l'Ungheria, e a fine che la sua indipendenza costituzionale rimanga intatta. E quando quest' indipendenza è assalita nel suo principio, quando è minacciata di pericoli, noi non conosciamo opera più importante nè dovere più urgente che di protestare tosto contro questo attentato.

Ora, l'indipendenza costituzionale del nostro paese è minacciata fin dai primi passi di S. M. nella via costituzionale. È stata assalita allorchè la restituzione della Carta ungherese non è stata promessa che condizionalmente ed escludendo gli attributi più essenziali. È stata assalita dal diploma del 20 ottobre che ha servito di base al discorso con cui la nostra Dieta è stata aperta. Questo diploma tende a privare per sempre l'Ungheria del suo antico diritto costituzionale, secondo il quale tutte le quistioni d'imposta e di arruolamento sono in ogni loro parte di competenza della sua Dieta; ha tolto alla nazione il diritto di fare, d'accordo col re, le leggi risguardanti gl'interessi più essenziali, materiali e politici! Gli affari di finanza e di credito, le dogane, il commercio, queste quistioni capitali della vita nazionale e politica, sono sommesse a un consiglio dell'impero, per essere decise da un' assemblea straniera, che ha vedute diverse dalle ungheresi, guidati da altri interessi che quelli dell'Ungheria.

Nel dominio amministrativo questo diploma pone il governo d'Ungheria sotto la dipendenza del governo austriaco, cioè a dire d'un governo irresponsale, e il quale quand'anche fosse responsale, lo sarebbe non innanzi all'Ungheria, ma innanzi al Consiglio dell' impero, ove i nostri interessi se differiscono dai loro, troverebbero a mala pena una guarentigia sufficiente.

Se quest'idea si ponesse in atto, l'Ungheria dovrebbe cessare d'essere in fatto indipendente nella sua legislazione come nel suo governo; sarebbe sottoposta, per i suoi più vivi interessi, alla legislazione e al governo della monarchia austriaca; in breve, non sarebbe più Ungheria che di nome, in fatto sarebbe provincia austriaca.

Questa tendenza rivolta contro di noi e contro la nostra indipendenza costituzionale non è solo contraria alle nostre leggi, ma è eziandio un attentato alla prammatica sanzione, a quel patto fondamentale che l'Ungheria ha conchiuso nel 1723 colla dinastia regnante.

Quando i nostri antenati trasmisero alla Casa d'Absburgo, anche alla linea femminina il diritto di successione alla Corona d'Ungheria, lo fecero con date condizioni. Proclamarono che in Ungheria, come nelle provincie ereditarie, la successione seguirebbe per ordine di primogenitura e perciò in Ungheria, come nelle provincie ereditarie, la Corona passerebbe allo stesso membro della dinastia. Proclamarono per l'Ungheria e i paesi della Corona ungherese, come per quelli ereditarii, la monarchia inseparabile e indivisa. Poichè, nè Carlo III, (l'imperatore Carlo VI), nè l'Ungheria, nè i paesi ereditari non vollero che in avvenire il sovrano potesse dividere i suoi possessi fra' suoi figliuoli, come era già avvenuto, e come più di recente avvenne sotto Ferdinando I.

Ma proclamando questo principio, quanto al carattere indiviso dei possessori, si sono ben guardati d'estenderlo alla forma del governo e dell'amministrazione. Per contrario, nel § 9 dell'art. 2 hanno posto la condizione che al diritto di successione femminina sarebbe pure applicabile la disposizione dell'art. 3 del 1715, che dà alla nazione la guarentigia che il sovrano non governerà, nè amministrerà l' Ungheria che secondo le leggi del paese esistenti o future. Essi stipularono inoltre nel modo più formale che il re è tenuto ad osservare i diritti, le libertà e le leggi del paese in ogni tempo, di farsi coronare al tempo del suo avvenimento al trono, di sottoscrivere il diploma reale d'inaugurazione e di dare il giuramento della Corona.

La prammatica sanzione ha dunque mantenuto in modo esplicito l'indipendenza del paese. La nazione si è attenuta sempre a questo diritto, e a questa condizione la corona d'Ungheria è passata ai diversi re che dopo la prammatica sanzione salirono sul trono ungherese.

L'imperatore Giuseppe II è stato il solo fra i successori di Carlo III che non si sia fatto coronare, ed abbia regnato in modo assoluto; ma l'Ungheria non l'ha mai riconosciuto come re legittimo, e non solo le sue ordinanze legislative e amministrative da lui abrogate negli ultimi giorni della sua vita, ma eziandio le donazioni e i privilegi conferiti a particolari furono dichiarati nulli, e non avvenuti, come ciò appare dall'art. 32 del 1790.

Maria Teresa è stata la prima a sedere sul trono ungherese secondo la prammatica sanzione. Coll'avvenimento di questa regina, la prammatica sanzione entra in vigore e occupando il regno ella adempiè esattamente alle condizioni, a cui il diritto di successione era sottoposto. Ella promulgò il diploma reale d'inaugurazione, e diede il giuramento della coronazione. Inoltre, coll'art. 8 del 1741 ella diede di nuovo all'Ungheria la sicurtà che osserverebbe i diritti, la libertà e le leggi del paese, e proclamò solennemente che l'Ungheria non sarebbe mai governata secondo il modo con cui reggevasi la monarchia ereditaria.

Il secondo re d'Ungheria, Leopoldo II, che salì al trono dopo la morte dello zio Giuseppe II non coronato, spedì al tempo del suo avvenimento il diploma d'inaugurazione e diede il giuramento d'incoronazione; più in un articolo di legge speciale, confermò il paese nella sua indipendenza.

Nell'art. 10 del 1790 egli riconosceva che « sebbene per gli articoli 1 e 2 del 1723 il diritto di successione sia esteso anche in Ungheria alla linea femminile, e il trono appartenga sempre al principe che possiede gli altri paesi ereditarii, secondo l'ordine di successione stabilito, nondimeno l'Ungheria e le sue parti annesse sono un paese libero, il cui governo è affatto indipendente, vale a dire non soggetto ad alcun altro impero o popolo, ch'esso ha la sua propria costituzione, e che, per conseguenza, dev'essere governato e amministrato dal suo re legittimamente coronato, secondo le sue proprie leggi e costumi, e non secondo il modo delle altre provincie ».

Nell'art. XII del 1790 riconosce pure che « in Ungheria, il diritto di emanare, abrogare d' interpretare le leggi appartiene al re legittimamente coronato, diritto ch'ei divide cogli Stati del regno legalmente riuniti in Dieta, e che non saprebbe essere esercitato indipendentemente dalla Dieta. In quanto al potere esecutivo, il re non potrà esercitarlo che secondo lo spirito delle leggi ».

Le leggi che io citai e le conferme sì chiare e sì positive emanate dal sovrano non permettono di porre in dubbio l'indipendenza costituzionale dell'Ungheria.

Francesco I, che, dopo suo padre, ereditò la corona d'Ungheria, nel diploma d'inaugurazione non promise soltanto alla nazione il mantenimento dei diritti, libertà e leggi della nazione, ma rinnovellò altresì nel trigesimoterzo anno del suo regno, coll'articolo III del 1825, la dichiarazione che osserverebbe fedelmente l'articolo X del 1790; riconosceva esplicitamente che le questioni d'imposta e di reclutamento militare non sarebbero sottratte alla Dieta e che le imposte consentite dalla Dieta non potrebbero mai e sotto alcun pretesto essere aumentate senza il consentimento dell'assemblea. Ferdinando V, nel suo diploma d'inaugurazione, ha dato alla nazione delle guarentigie analoghe, e più grandi ancora nelle leggi da lui sancite nel 1848.

La prammatica sanzione non è una legge ordinaria, nè un semplice diploma, nè una carta conceduta, nè una promessa, ma un patto fondamentale, conchiuso in seguito ad un accordo reciproco. In questo patto i nostri antenati da una parte hanno solennemente rinunciato a favore della linea femminile della casa di Habsburgo al diritto di poter liberamente eleggere i loro re; d'altra parte, Carlo III, dopo di avere egli stesso riconosciuto questo diritto d'elezione della nazione nell'art. 3 del 1715, promise di eseguire le condizioni poste dalla nazione, vale a dire il mantenimento dell'indipendenza, dei diritti, della libertà e delle leggi del paese.

È così che entrò pienamente in vigore il patto bilaterale e liberamente acconsentito dalle due parti. Esso venne osservato da tutti i re coronati che succedettero a Carlo III; le guarentigie che esso rinchiude furono rinnovate, e il patto ricevette in tal modo la consacrazione della pratica legale. Può esser quindi lecito ad una delle parti di rompere questo patto, di esigere che la nazione adempia agli obblighi che per esso le sono imposti, e di sopprimere, o di adempiere incompletamente alle condizioni alle quali gli obblighi stessi sono subordinati?

Il legame legale esistente fra noi e i paesi ereditarii trova per conseguenza la sua espressione chiara e precisa nella Prammatica Sanzione e nelle rimanenti leggi nostre: esso si riassume nell'identità della dinastia, nell'*unione personale*. Quanto al legame più stretto di una vera *unione reale*, non se ne trova indizio nelle nostre leggi; dagli articoli di legge sopracitati risulta che fra noi e i paesi ereditarii un'unione reale non è mai esistita, e che l'Ungheria non ha mai avuto l' intenzione di acconsentire a siffatta unione. Per convincersene non fa mestieri se non di esaminare il diritto pubblico dell'Ungheria e quello dei paesi ereditarii.

Se la Prammatica Sanzione non fosse stata conchiusa nel 1723 alla morte di Carlo III nel 1740, poichè con lui si spense la linea maschile della casa di Habsburgo, l'Ungheria avrebbe potuto eleggere liberamente il suo re. Non sarebbe stato impossibile (ed anche quando prendiamo a considerare la grande influenza che la Francia esercitava a quel tempo sulla politica europea, come pure la possente individualità di Federico II, e finalmente quando ci ricordiamo che l'indebolimento della casa di Habsburgo era ad un tempo nell'interesse della corte di Francia come in quello di Federico), non sarebbe stato impossibile, diciamo, che in Ungheria fosse stato eletto un altro principe in luogo di Maria Teresa. L'Ungheria in questo caso avrebbe avuto il suo re particolare, e la monarchia non avrebbe potuto accettare la sua forma attuale.

E se un giorno accadesse, il che non è verosimile per un prossimo avvenire, ma che infine non è impossibile, se accadesse che la dinastia regnante al presente si spegnesse anche nella sua discendenza femminile, in questo caso, giusta la Prammatica Sanzione, il diritto di eleggere liberamente il re ricadrebbe nella nazione; e se l'Ungheria chiamasse al trono un re suo proprio, scioglierebbesi quell'impero del quale gli uomini di Stato austriaci cercano in questo momento di fondare l'unità a prezzo della distruzione dell' indipendenza ungherese; esso scioglierebbesi senza la menoma azione violenta, conformemente al diritto e unicamente perchè il solo legame che aveva unito queste diverse parti, l'unità della dinastia, avrebbe cessato di esistere.

Se al contrario esistesse fra le provincie ereditarie ed il nostro paese un legame diverso, in questo caso esso dovrebbe continuare a tener unita la monarchia, come p. e. l'unione dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda non cesserebbe all' estinzione della dinastia regnante, essendo questi paesi congiunti fra loro da un legame reale, e non da un'unione personale.

Ricorderemo ancora un'altra circostanza la quale dimostra chiaramente che fra l'Ungheria e le provincie ereditarie, in ciò che riguarda il governo e l'amministrazione, l'unione reale non esistè, nè potrebbe esistere. Giusta la legge ungherese, il palatino è il tutore del re minorenne: ciò è detto chiaramente dall'art. 2 della legge del 1815 sulla dignità del palatino, articolo che fu confermato poi dall' art. 7 della legge 1861, nell'articolo 5 del 1715, e dopo la conchiusione della Prammatica Sanzione, dagli articoli 9 del 1741 e 5 del 1790.

Al contrario, nelle provincie ereditarie la tutela del re minorenne appartiene ai parenti più prossimi dal lato paterno. Per conseguenza, quando il re è minorenne, il potere supremo è esercitato da un dignitario in Ungheria e da un altro nelle provincie ereditarie. È quindi possibile che fra paesi dei quali governo e l'amministrazione differiscono tanto sotto il rapporto delle persone, del sistema e della forma, esista un legame più stretto dell'identità della dinastia? E può pensarsi in simili circostanze a un'unione reale senza una rivoluzione radicale nel diritto politico dell' una o dell'altra parte della monarchia?

Ma esaminiamo la situazione politica delle provincie ereditarie in passato ed al presente. All' epoca nella quale venne conchiusa la prammatica sanzione, le provincie ereditarie appartenevano all' impero germanico, del quale l' Ungheria non ha mai fatto parte. Il carattere feudale dei diversi paesi dell' impero germanico era talmente differente da quello dell' Ungheria, antifeudale, e politicamente indipendente, che non sarebbe stato possibile di stabilire fra paesi d' un carattere politico così diverso, altro legame che quello dell'unione personale.

Quando più tardi l' impero germanico venne disciolto, Francesco I prese nel 1804, oltre il titolo d' imperatore di Germania, anche quello ereditario di imperatore d'Austria: ma nel suo manifesto del 17 agosto egli fece rispetto all'Ungheria la dichiarazione solenne, che non entrava nella sua intenzione, prendendo questo titolo, di recare offesa ai diritti, alle leggi e alla costituzione dell'Ungheria, e che i rapporti politici dell'Ungheria resterebbero in avvenire ciò ch' erano stati fino allora.

Oggidì le provincie ereditarie dell'Austria fanno parte della Confederazione germanica, verso la quale esse hanno degli obblighi onerosi da adempiere. Le decisioni del potere federale hanno forza obbligatoria in tutti i paesi che appartengono alla Confederazione. L'Ungheria non fa parte della Confederazione germanica. Gl' interessi tedeschi, che le provincie austriache sono tenute a difendere ed a sviluppare, sono per noi interessi stranieri. Il potere federale, il quale nelle provincie austriache è, sotto certi aspetti, sovrano, ci è al tutto straniero.

La Germania potrà fare una guerra nel suo interesse; le sue frontiere potranno essere assalite, e l'Austria potrà trovarsi obbligata a partecipare a questa guerra e a difendere le frontiere minacciate. Ma questa guerra non è la nostra, i loro interessi non sono i nostri; nelle nostre lotte essi non saranno al nostro fianco, essi non difenderanno le nostre frontiere attaccate, poichè noi non siamo membri della Confederazione. Fra paesi e rapporti politici sì differenti, può egli esservi altro legame che l'unione personale? Che guarentigia avremmo noi, che in questo Consiglio dell' impero la grande maggioranza del quale è soggetta alla Confederazione germanica, che in questo Consiglio, in ciò che i nostri interessi non convengono con quelli della Confederazione germanica, si tenga conto dei nostri diritti e che i nostri interessi vengano considerati? Un legame più stretto ci assoggetterebbe alla maggioranza austriaca, ci sommetterebbe anche alla dipendenza della politica della Confederazione germanica, mentre questa politica ci è straniera. E intanto noi non potremmo ricevere per tutto questo alcun compenso di sorta.

Si adduce contro di noi, che l'interesse della monarchia è la considerazione suprema in faccia alla quale devono cedere gli interessi delle varie parti. La verità di quest'asserzione non potrebbe essere certamente impugnata che in una monarchia che riposasse sopra una sola base politica e le diverse parti della quale si fossero unite senza condizione, fra le quali esistesse in una parola il legame reale.

Ma l'Ungheria fece un patto colla dinastia e non colle provincie ereditarie; essa fece un patto sul diritto di successione e non sopra un' unione politica più stretta, e anche in questo patto ha riservato la sua indipendenza. L'Ungheria sarà in ogni tempo disposta a mantenere questo patto, ma sicuramente non intende modificarlo, nè di sostituirgli legami più stretti, di identificarsi cogli interessi delle provincie ereditarie, e rinunciare così alla sua indipendenza costituzionale.

Nel dominio del diritto pubblico e privato esistono sovente certe condizioni onerose o svantaggiose all'una od all'altra delle parti. Ma se si potesse annullare una obbligazione giuridica, perchè gli interessi dell' una delle parti esigono una modificazione, e se si potesse annullarla in modo che una delle parti avesse sempre ad adempiere agli obblighi che contrasse, mentre l'altra non adempisse a' suoi per la ragione che l'adempiervi le è dannoso, in questo caso, nè le leggi, nè i trattati offrirebbero più sicurezza e la forza entrerebbe nel posto del diritto.

Guardando la Svezia e la Norvegia, noi vediamo, che due Stati, uniti mediante un legame personale, possono perfettamente coesistere; e noi uniti egualmente colle provincie ereditarie coll'unione personale, ma politicamente indipendenti gli uni dagli altri, non potremmo vivere fraternamente, rispettando i nostri diritti e i nostri interessi rispettivi? Difendendo l'indipendenza costituzionale dell'Ungheria contro il diritto della forza, respingendo questa unione ristretta che ci si vuole imporre in iscambio d'un ristabilimento parziale della nostra costituzione, non abbiamo nulladimeno l' intenzione di mostrarci ostili ai popoli costituzionali delle provincie ereditarie.

Noi non intendiamo compromettere l'esistenza della monarchia. Siamo pronti a fare ciò ch'è possibile, e ciò che possiamo fare senza ledere i nostri diritti costituzionali, lo faremo anche oltre i nostri obblighi legali, secondo le regole dell'equità e della buona politica affinchè sotto il peso dei carichi eccessivi che il sistema dell'assolutismo accumulò su tutti, il benessere di questi popoli ed il nostro non siano distrutti, ed affinchè i funesti effetti delle ultime annate sieno stornati da loro come da noi. Ma noi non tratteremo con essi che da paese indipendente e libero; solo così potremo conciliare i nostri interessi coi loro, e respingiamo con energia ogni subordinazione, ogni incorporazione, sia in fatto di legislazione, sia in fatto di governo; chè altrimenti noi sacrificheremmo la nostra indipendenza, e questo non possiamo farlo.

Noi crediamo dunque necessario di dichiarare solennemente che non possiamo sagrificare l' indipendenza del nostro paese, guarentita dai patti fondamentali, dalle leggi, dai diplomi d' inaugurazione e dai giuramenti che i nostri re prestavano all'atto della loro incoronazione; che non possiamo sacrificare questa indipendenza ad alcuna specie di considerazione o d'interessi; che noi stiamo saldi a questa indipendenza come alla condizione fondamentale della nostra esistenza nazionale Ecco anche perchè non potremmo ammettere che le quistioni d'imposta e di reclutamento, sotto quasiasi rapporto, venissero sottratte alla Dieta ungarica.

Noi non possiamo dividere con altri, tranne col re d' Ungheria il diritto di fare delle leggi per l'Ungheria, come nessuno di noi intende esercitare questo diritto in ciò che tocca gli altri paesi. Noi non possiamo collocare il governo e l'amministrazione dell'Ungheria sotto un'altra dipendenza che quella del re d'Ungheria e noi non sapremmo riunirli con quelli degli altri paesi.

Per conseguenza noi non vogliamo partecipare nè al *Reichsrath*, nè ad alcun' altra Assemblea rappresentante la popolazione dell' impero. Noi non possiamo riconoscere in questi corpi il diritto di statuire sugli affari dell'Ungheria e noi siamo disposti solamente, dandosi il caso, a vivere coi popoli costituzionali della monarchia, come una nazione indipendente e libera con un'altra nazione libera ed indipendente, riserbandoci intera la nostra indipendenza.

Un altro punto essenziale sul quale noi siamo obbligati di alzare immediatamente la nostra voce, è la *reintegrazione della Dieta.* Nè la Transilvania, nè la Croazia e la Slavonia, nè i Confini militari, nè Fiume, nè il litorale sono rappresentati fra noi, perchè essi non furono convocati alla Dieta. E ciononostante sono queste parti integranti della Dieta, e secondo i termini stessi della legge, esse avrebbero dovuto essere chiamate. La prammatica sanzione, i diplomi reali d' inaugurazione e i giuramenti di incoronazione, proclamano formalmente il mantenimento, in tutti i tempi, dell' integrità del paese. Ora l' integrità non consiste solamente nella conservazione intatta del territorio, essa comprende altresì l' integrità politica. Dunque, allorchè il potere esecutivo impedisce le diverse parti o la totalità dei paesi appartenenti alla corona d' Ungheria di partecipare costituzionalmente alle funzioni politiche le più importanti, ed al diritto legittimo della legislazione, allora è lesa l' integrità politica del paese. I tristi avvenimenti del passato hanno fatto nascere fra noi e i nostri concittadini non magiari, delle gravi malintelligenze. Questi concittadini, nell' interesse della loro nazionalità, e la Croazia, nell' interesse della sua posizione politica, hanno pretese da far valere che noi non possiamo nè vogliamo respingere. Noi siamo decisi a far tutto ciò che ci sarà possibile perchè le malintelligenze spariscano, senza tuttavia lasciar smembrare il paese, e senza sagrificare la nostra indipendenza: noi faremo di tutto per unire tutti i cittadini a qualunque nazionalità appartengano in uno stesso interesse e in uno stesso sentimento; noi desideriamo vivamente di modificare le disposizioni legislative contrarie a questo principio, nel senso dei nostri interessi comuni e sotto il punto di vista dell'equità. Affine che noi possiamo far ciò, è necessario di completare la Dieta il più presto possibile.

Nulla si oppone alla convocazione immediata e alla presenza dei rappresentanti della Transilvania. L'unione della Transilvania coll' Ungheria fu legalmente compiuta nel 1848, conformemente ai voti unanimi espressi dalla Dieta ungherese e transilvana.

Le leggi concernenti quest' unione fatte dall'Ungheria e dalla Transilvania, furono sanzionate da S. M. e immediatamente messe in esecuzione. Allorchè in seguito il regime costituzionale fu rovesciato e il sistema assoluto prese il luogo della libertà, la Transilvania fu amministrativamente separata dall' Ungheria. Oggi che S. M. ha rigettato il sistema assoluto, le conseguenze illegali di questo sistema devono cessare senza condizione alcuna. Per conseguenza, le leggi che uniscono la Transilvania all' Ungheria, e che il potere assoluto ha potuto sospendere temporariamente, ma non annullare, furono rimesse in vigore colla promulgazione del regime costituzionale.

Mettere questa unione in dubbio per votare di nuovo su quest' unione e turbare così la pace degli spiriti, sarebbe non solo una violazione delle leggi, ma anche un grave fallo politico. Rifiutare il compimento immediato dell' unione equivarrebbe alla separazione della Transilvania dall' Ungheria, ciò che sarebbe formalmente contrario alla prammatica sanzione. Noi siamo convinti pure che i cittadini di Transilvania che non appartengono alla nazionalità ungherese, non vedranno i loro interessi nazionali compromessi dall'unione, perchè essi troveranno una sicura garanzia nelle nostre decisioni e nei nostri atti concernenti i nostri concittadini che appartengono ad altre nazionalità.

In quanto alla Croazia noi non domandiamo, essendo in numero superiore a quello dei loro rappresentanti, di statuire sopra i suoi reclami e sulle sue pretese. La Croazia possiede il suo proprio territorio, essa occupa una posizione a parte, essa non fu mai incorporata all'Ungheria, essa fu nostra associata, dividendo i nostri diritti e i nostri doveri, i nostri giorni felici, i nostri giorni dolorosi. Così se oggi la Croazia, come paese, desidera partecipare alla nostra legislazione, se prima vuole intendersi con noi sulle condizioni alle quali essa è disposta a mettersi in rapporti politici coll'Ungheria, se, in questa quistione essa desidera trattare con noi, da nazione a nazione, non rifiuteremo, noi domanderemo solo che la Croazia sia convocata nella nostra Dieta, perchè ci sia dato a tutte e due i mezzi di intraprendere l' opera di unione sulla base del diritto pubblico.

« Finchè quelli che devono essere convocati alla « Dieta conforme alle leggi, non vi saranno chiamati, « noi non sapremo considerare questa assemblea come

« reintegrata nella pienezza dei suoi poteri e noi non « potremo entrare in nessuna discussione di legge, nè « in negoziazioni sull' incoronamento ».

Noi non dobbiamo nascondere nemmeno in questo primo indirizzo che le nostre leggi fondamentali le più importanti e notabilmente le leggi essenzialmente politiche del 1818 furono sospese. Noi non abbiamo governo parlamentare, non abbiamo ministero responsabile.

La nostra legge sulla stampa, basata sul principio del *giurì*, non fu ristabilita. Contrariamente ai termini espressi dalla legge, furono introdotte fra noi le contribuzioni indirette, sconosciute nella nostra legislazione e mai consentite dalla nazione. Le contribuzioni dirette illegalmente imposte, come pure le contribuzioni dirette non meno illegalmente stabilite, sono in questo stesso istante esatte dagli agenti stranieri del potere assoluto.

E per distruggere completamente la nostra fede nelle promesse fatte di mettere un termine al sistema assoluto, perchè la speranza e la confidenza non rinascano nei nostri cuori, recentissimamente, come per amara ironia, il potere assoluto e anticostituzionale ha pubblicato un'ordinanza che prescrive di far riscuotere le imposte illegali, financo impiegando la forza dell'armi. E tutto questo si fa nel momento nel quale la Dieta, convocata dal principe, è riunita, nel quale la nazione è invitata a compiere gli obblighi imposti dalla prammatica sanzione, cioè a coronare il re, mentre che da un'altra parte non si mostra pure la volontà seria di soddisfare gl'impegni che corrispondono ai nostri obblighi.

Non è da meravigliare che il potere assoluto, abbattendo la nostra costituzione, abbia sospeso in pari tempo le nostre leggi. Poichè, un governo parlamentare, il regime della libertà della stampa col *giurì*, infine l'esercizio di quel diritto fondamentale della nazione, in virtù del quale non si può imporre od esigere alcuna contribuzione non consentita dalla Dieta, sono in contraddizione diretta col sistema assoluto. Ma dacchè S. M. ha rinunziato al sistema assoluto per entrare nella via costituzionale, le leggi sospese dal potere assoluto devono essere rimesse in vigore.

Le leggi sancite non possono essere sospese che dal potere che le ha fatte. In un paese costituzionale il potere legislativo può solo far leggi: abrogare senza il concorso di tutte le parti, tenere in sospeso contro la costituzione quel che il potere assoluto ha abrogato come contrario al suo sistema, è questo un procedere che non risponde al principio costituzionale. È una delle disposizioni formali della prammatica sanzione, che il re osserva ogni legge fatta dalla Dieta. Le nostre leggi sospese dal potere assoluto furon fatte e sancite coi mezzi legislativi ordinarii. Finchè la nazione non ha consentito alla loro modificazione, conservano la forza di legge, e non potrebbero essere abrogate nè sospese senza violare le condizioni contenute nella prammatica sanzione.

« Il regime parlamentare, il ministero responsale, la libertà della stampa col giurì, il diritto di consentire le imposte, sono le migliori guarentigie della libertà costituzionale. Le nostre leggi sancite ci hanno dato queste guarentigie; noi non consentiremo mai all'abrogazione nè alla restrizione di tali guarentigie, e considereremo una sospensione temporanea di queste leggi come una sospensione della costituzione, ed anche come una violazione del principio costituzionale. »

Noi vogliamo svolgere e consolidare la nostra vita costituzionale sulla base d'una completa uguaglianza innanzi alla legge. « Noi vogliamo che, per godere i diritti civili e politici, nè la religione nè la nazionalità intromettano distinzioni fra cittadini del paese, e siamo animati dal desiderio di modificare tutte le disposizioni delle nostre leggi restrittive dell'uguaglianza completa del diritto conforme ai principii della giustizia e dell'equità. Ma, se le nostre leggi sospese non sono interamente rimosse, la nazione privata così di tutte le guarentigie della libertà costituzionale, non potrà entrare in alcuna discussione di leggi nuove, nè in alcuna specie d'accordo. »

Infatti, come e perchè fare nuove leggi, allorquando la nazione vede che la sospensione delle leggi fondamentali continua a sussistere al momento in cui il principe ha convocato i rappresentanti della nazione per cominciare la sua attività costituzionale? Diciamo, per conseguenza « che noi chiediamo positivamente, d'urgenza, il ristabilimento pronto e completo delle nostre leggi abrogate dal potere assoluto, come pure la soppressione immediata delle ordinanze illegali emanate da questo stesso potere assoluto ».

Dobbiamo anche levare la voce a proposito dei documenti che ci furono comunicati risguardanti l'abdicazione al trono di Ferdinando V nel 1848. S. M. Ferdinando V, rinunciando, il 2 dicembre 1848, alla corona imperiale, non fece un atto speciale per la sua abdicazione alla corona ungherese. Ei non fece neppure menzione, nel suo atto d'abdicazione, dell'Ungheria, che fu trattata come una provincia della corona imperiale e compresa nell'abdicazione generale. L'Ungheria non venne neppure prevenuta di questo importante atto.

Così, al punto di vista del diritto pubblico ungherese, l'atto d'abdicazione è vizioso nella forma; essendochè l'Ungheria non fu mai una provincia incorporata all'impero d'Austria, essa possiede la sua propria corona e la sua indipendenza costituzionale, ed il re d'Ungheria non poteva rinunciare al trono se non col consentimento ed il concorso della nazione. Noi protestiamo dunque solennemente contro la conclusione che potrebbe essere dedotta dai termini generali dell'atto di abdicazione del 2 dicembre, vale a dire che l'Ungheria è una provincia della corona imperiale d'Austria. E, mantenendo la nostra indipendenza costituzionale, noi protestiamo anche contro tale abdicazione fatta all'insaputa e senza il concorso della nazione.

Nulladimeno, essendo questa abdicazione divenuta un fatto compiuto, domandiamo per tutelare in avvenire i diritti del paese:

« Che S. M. voglia prendere delle misure in vista di « una riparazione posteriore del vizio di forma, affinchè S. M. Ferdinando V. promulghi un atto di abdicazione indirizzato direttamente all'Ungheria e avverta la Dieta ch'egli ha rinunciato fin dal 2 dicembre 1848 alla corona d'Ungheria; che S. M. voglia « parimenti provocare un'analoga manifestazione da « parte di S. A. I. l'arciduca Francesco Carlo indirizzata all'Ungheria, e nella quale S. A. I. dichiari che « nel 1848 ha rinunziato al diritto di successione che « gli apparteneva in seguito all'abdicazione di Ferdinando V e secondo i termini della Prammatica Sanzione ».

Noi esamineremo questi documenti nella Dieta, e desideriamo inserirli nella legge, perchè almeno sia fatto posteriormente ciò che doveva farsi all'origine. La nostra solenne protesta ed il concorso ulteriore del paese troveranno egualmente posto nella legge, affine che i nostri diritti sieno tutelati in avvenire.

Molti dei nostri compatriotti si trovano imprigionati all'estero o furono esiliati dalla patria per accuse politiche.

Essi furono esiliati o imprigionati dallo stesso potere assoluto che soppresse la nostra libertà costituzionale. Furono condannati da giudici stranieri con leggi straniere, e la loro condanna era conseguenza del regime assoluto introdotto a quest'epoca. Ma dacchè l'assolutismo cessò per dar luogo al principio costituzionale, si può far sussistere le conseguenze del regime assoluto vicino alle forme costituzionali?

Noi adunque troviamo che tutti gli effetti delle condanne precitate sono incompatibili col ristabilimento della Costituzione; noi li consideriamo come legalmente non esistenti. « E fino a che non saranno tolti gli ostacoli che di fatto s'oppongono al ritorno dei nostri « compatriotti esiliati per ragioni politiche, fino a che « i ditenuti non saranno liberati, fino a che i beni sequestrati non saranno restituiti, non avremo fede « nell'abolizione del regime assoluto, nè nel ristabilimento della Costituzione ». Senza questa fede e questa confidenza non saranno possibili deliberazioni fruttuose.

La potenza e la grandezza non sono l'unico scopo del potere. La potenza non è che un mezzo: il potere non deve avere per iscopo che la felicità dei popoli. Se il principe che un giorno credette il sistema assoluto il mezzo più sicuro di rendere i suoi popoli felici, si è convinto, dopo un'esperienza di dodici anni, che non si raggiunge lo scopo con questo mezzo, e se avendo questa convinzione egli entra nella via costituzionale, se il principe è deciso a persistere fermamente in questa via; se il principe vuole che la confidenza si rassodi di nuovo nei cuori, allora apprezzerà pienamente le nostre rimostranze.

Il re d'Ungheria non diviene re legittimo che coll'incoronazione. Ora, l'incoronazione è subordinata a certe condizioni prescritte dalla legge che è indispensabile di compiere. L'integrale conservazione della nostra costituzionale indipendenza, l'integrità territoriale e politica del paese, la completa reintegrazione della nostra Dieta, l'intero ristabilimento delle nostre leggi fondamentali, del nostro governo parlamentare, del nostro ministero risponsabile, l'abolizione di tutti gli effetti del regime assoluto, tali sono le condizioni preliminari senza le quali la deliberazione e l'accordo sono egualmente impossibili.

RUSSIA

Testo dell'ukase imperiale del 17/29 aprile, per cui si crea una medaglia in memoria di coloro che presero parte alla gran riforma dell'emancipazione dei contadini:

« Col nostro manifesto del 19 febbraio del presente anno 1861 proclamammo la sanzione data da noi ai regolamenti che determinano l'ordinamento futuro dei contadini e persone domestiche affrancate dalla gleba, stabiliscono l'ordine dell'amministrazione comunale dei contadini e determinano con precisione i dritti concessi ai contadini e persone domestiche, come pure i doveri imposti loro verso il governo e i proprietari delle terre su cui sono stabiliti.

« Con un'attività esemplare, con un'infaticabile assiduità e col loro zelo nell'adempiere ai doveri loro, le persone che presero parte ai lavori preparatorii di quei regolamenti, come quelle che concorsero alla definitiva loro redazione, giustificarono la fiducia in loro riposta. Per ricordare il compimento della redazione di quei regolamenti e in memoria dei lodevoli lavori di tutti coloro che presero parte all'emancipazione dei contadini, noi istituiamo medaglie d'oro e d'argento conformi al disegno approvato da noi per esser portate all'occhiello, sul nastro dell'ordine di Sant'Alessandro Newski, e prescriviamo di distribuire queste medaglie giusta le istruzioni da noi date.

« Il Senato non mancherà di promulgare l'istituzione di queste medaglie. »

Descrizione della medaglia. Da un lato il ritratto dell'imperatore con queste iscrizioni: *Blagodarieu* (ringrazio) e 19 *ferralia* 1861 (19 febbraio 1861); al rovescio, l'iscrizione: *Za trondy po osvobojdeniou Krestiane* (per lavori nell'affare dell'emancipazione dei contadini). Le medaglie in oro ed argento si portano all'occhiello sul nastro dell'ordine di Sant'Alessandro Newski (*Gazzetta del Senato*).

Scrivono all'*Indépendance belge* da Pietroborgo al 19 aprile (1 maggio):

Da parecchi giorni correva voce qua che fossero scoppiate turbolenze nel governo della città di Kasan, in seguito all'applicazione dei regolamenti concernenti la nuova condizione dei contadini; io, come tutti, credeva che tali turbolenze non potessero esser più gravi che quelle di tal altro luogo ove non tardarono a sedarsi. Ma a Kasan non trattavasi nè di comandate nè di emancipazione, trattavasi di ben altra cosa, di una cosa prodigiosa, incredibile, di una cosa che ci lancia nel tempo degli Otrepieff e dei Pugatcheff — i falsi Demetrii e il falso Pietro III.

Ecco il fatto: qualche scervellato, qualche pazzo, che so io? Un impostore ardito avrebbe dichiarato al popolo del governo di Kasan essere il solo vero Czar, il solo erede legittimo del trono di Russia, e un gran numero di credenzoni, soprattutto Tartari, la cui popolazione è considerabile a Kasan e nella provincia, diede nella pania. Dicesi che quest'uomo fosse un disertore e che fu ghermito e fucilato. Ma le turbolenze continuano e l'affare parve abbastanza grave all'imperatore perchè inviasse colà il generale Elia Bibikoff, già governatore generale a Vilna. È impossibile non notare qui quanto sia ancor facile trascinar la fantasia del popolo, il quale nel detto paese, sembra esser ancora del tempo a cui ho fatto testè allusione.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA — Leggesi nel *Giornale ufficiale di Napoli* dell'11:

Fra le tante benefiche largizioni fatte da S. A. R. il Principe Luogotenente, ne annoveriamo una di L. 500 a vantaggio dell'Orfanotrofio femminile di S. Germano, a cui è annessa una sala d'asilo per l'istruzione delle fanciulle povere dello stesso paese. L'abate di Montecasino D. Simplicio Pappalettere, alle cui cure è affidato quello stabilimento, annunziando il dono a quelle povere orfanelle, ha raccolto le benedizioni che esse mandano all'augusto donatore.

TERREMOTI. — La *Gazzetta dell'Umbria* reca sotto la data di Perugia 11 maggio i particolari seguenti:

Come annunziammo nel giornale di ieri, il terremoto in Città della Pieve produsse serii guasti. Per ben 50 volte si udirono ripetute scosse. Tutte le case hanno sofferto e rimasero screpolate, mentre quelle isolate caddero addirittura, come la chiesa di S. Pietro, ove per buona ventura si salvò il dipinto del Perugino.

Per tale disastro debbonsi lamentare due estinti e varii feriti. Il popolo intiero si rifugiò in campagna sotto baracche improvvisate, e quando giunse sul luogo l'intendente generale della provincia, molti provvedimenti furono presi per assicurare l'esistenza di tanti infelici e per moltiplicare le baracche di ricovero.

Il terremoto che si ripetè violentemente alle 7 della sera, non cessò che alle 2 del mattino, e fino ad ora non giunsero altre allarmanti notizie.

Città della Pieve sembra fosse il centro di tal commovimento di terra che si è esteso a Piegaro, Monte Leone, Paciano, ecc.

Ieri l'intendente generale era di ritorno a Perugia.

— Leggesi nel *Monitore toscano* del 13:

Il terremoto produsse a Chiusi qualche guasto nelle fabbriche della cattedrale, della chiesa di S. Francesco, in quella della Misericordia e anche in alcune case. Il terremoto fu pur sentito a Cetona, Chianciano, Sarteano, Radicofani e suo distretto; ma senza danni, fuorchè a Cetona, dove si fece una crepatura nella Torre dell'Orologio, rovinarono alcuni camini e cadde il pavimento di una stanza con non grave lesione di una donna. A Montepulciano e nei luoghi indicati sopra si rinnovarono le scosse il 9; a Chiusi continuarono la notte dal 9 al 10, e quella popolazione sta sempre in apprensione. A Città della Pieve la popolazione desolata ha del tutto abbandonato le case e vive all'aperto. Ad Arcidosso pure nella notte dell'8 si udì una forte scossa che spaventò ma non produsse danni.

Il governo ha preso con sollecitudine i provvedimenti necessari a rincorare, assistere e tutelare le popolazioni.

NOTIZIE MUSICALI. — La signora Maria Serato, veneziana, applaudita concertista di violino, darà un secondo ed ultimo concerto al Teatro Carignano questa sera mercoledì (15), con intermezzi di commedia e declamazione.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 15 MAGGIO 1861

Il Senato del Regno nella pubblica sua adunanza di ieri discusse primieramente lo schema di legge relativo alla durata di servizio dei Corpi distaccati della Guardia Nazionale e lo approvò a grande maggioranza di voti, dopo alcune osservazioni del senatore Farina cui risposero il Ministro dell'interno ed il relatore senatore Gioia intorno a qualche speciale caso d'esenzione. Adottò successivamente senza contestazione i seguenti progetti di legge, il primo ad unanimità e l'altro a grande maggioranza di voti:

1. Riammessione di favore nel Corpo dei Reali Carabinieri di bass'ufficiali e comuni che in esso già servirono.

2. Autorizzazione della spesa per opere di miglioramento al porto d'Ancona.

Il Ministro d'agricoltura e commercio presentò due R. Decreti d'autorizzazione per ritirare i disegni di legge già introdotti in Senato sulle Camere di commercio e sul saggio dell'oro e dell'argento; e vi surrogò un altro progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio.

Lo stesso Ministro presentò pure a nome del Guardasigilli il progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva, riferentesi alla maggiore età nelle provincie lombarde.

Il Senato è convocato domani (giovedì), al tocco negli Uffizi per l'esame dei sovra distinti progetti di legge.

Ed alle ore 2 in seduta pubblica, per la discussione dei seguenti progetti:

1. Proroga del termine per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

2. Approvazione della convenzione postale colla Francia.

3. Esenzione dalle tasse proporzionali degli atti per la rivocazione di contratti simulati per cause politiche.

Gli Uffici della Camera dei Deputati hanno nominato una Commissione composta dei signori: 1. Ufficio Grixoni; 2. Reccagni; 3. Crispi; 4. Pescetto; 5. Marchese; 6. Monti; 7. Ferracciu; 8. Musumeci; 9. Turrisi, per esaminare il progetto di legge per leva di terra di 4500 uomini di 1.a categoria nelle provincie dell'isola di Sicilia — stato presentato dal Ministro della guerra.

ELEZIONI POLITICHE
del 5 maggio.

Avezzano, Mariano d'Ayala.

Il Consiglio provinciale di Bergamo ha stanziato la somma di L. 1500 come contributo alle spese per l'esposizione italiana che si terrà in Firenze nei mesi di settembre e ottobre prossimi.

Un dispaccio elettrico da Aquila (capoluogo dell'Abruzzo Ulteriore 2.o) in data di ieri annunzia che le elezioni municipali si sono quivi compiute col massimo ordine e con grandissimo concorso.

Un dispaccio di stamane da Napoli reca che ieri ebbe luogo in San Carlo un pranzo di 700 coperti, dato dalla Guardia Nazionale di Napoli a quella guarnigione. Furono portati brindisi al Re, al Principe di Carignano, al Parlamento, alla Guardia Nazionale e all'Esercito, e uno congiuntamente a Cavour, Garibaldi e Cialdini. Ordine perfetto e grande cordialità.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 14 maggio, sera.

L'Imperatore ha passato in rassegna la Guardia Imperiale.

Nuova York. 4. Il blocco dei porti del Sud sarà effettuato immediatamente. Sono pronti cinquanta bastimenti da guerra con legni di trasporto a vapore e un corpo di 20,000 uomini di truppe.

La Carolina del Nord si è definitivamente staccata dall'Unione, e si prepara alla guerra. Il Maryland e la Virginia occidentale si mantengono fedeli all'Unione; il Kentucky, neutro. Nissun attacco ha avuto luogo contro il forte Pickens.

Notizie di Borsa.

La Borsa d'oggi fu sostenuta.

Fondi Francesi 3 0[0 — 69 60.
Id. id 4 1[2 0[0 — 96 25.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 92 1[8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 73 85.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 715.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 377.
Id. id. Lombardo-Venete — 503.
Id. id. Romane — 255.
Id. id. Austriache — 512.
Sostenutezza alla Borsa di Vienna.

Parigi, 14 maggio, sera.

Senato. Discussione della petizione relativa all'occupazione della Siria.

Larochejaquelein, Donnet, Chapuys-Montlaville, Dupin, Castelbajac, Ségur d'Aguesseau combattono le conclusioni della Commissione; De Saulcy le difende. Dietro domanda del ministro Billault la discussione continuerà domani.

Parigi, 15 maggio, mattina.

Si ha da Tolone 14:

« Tutta la squadra ricevette ordine di apparecchiarsi alla partenza pel 20 con tutti i legni da trasporto a vapore. »

Roma, 11 (via di Marsiglia). Il cardinale Grassellini è inviato in Francia.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
a tutto il giorno 4 maggio 1861.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi	L.	15,391,280 93
Id. id. nelle succurs.	»	4,867,558 36
Id. id. in via dall'estero	»	»
Portafoglio nelle sedi	»	26,463,187 46
Anticipazioni id.	»	11,591,311 37
Portafoglio nelle succurs.	»	8,123,637 14
Anticipazioni id.	»	2,879,919 30
Effetti all'incasso in conto corrente	»	770,820 10
Immobili	»	2,171,769 41
Fondi pubblici	»	14,768,930 33
Azionisti, saldo azioni	»	10,000,750 »
Spese diverse	»	1,076,456 78
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	644,444 45
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	»	371,666 16
Totale	L.	99,121,751 81

Passivo.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	44,384,678 80
Fondo di riserva	»	4,192,796 07
Tesoro dello Stato conto corrente: Disponibile 758,970 07; Non disponibile 513,545 71		1,272,515 78
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	»	2,020,856 71
Id. (Id.) nelle succurs.	»	52,152 49
Id. (Non disp.)	»	615,429 56
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	»	569,963 41
Dividendi a pagarsi	»	41,420 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	349,419 07
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi	»	870,142 28
Id. id. nelle succurs.	»	195,242 95
Benefizi comuni	»	23,762 37
Tesoro dello Stato conto prestito	»	2,162,035 63
Diversi (non dispon.)	»	2,371,636 69
Totale	L.	99,121,751 81

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

15 maggio 1861 — Fondi pubblici.

1819 5 0/0. 1 genn. C. d. matt. in c. 74, 74, 74, 74, 74, 73 90

1853 3 0[0 1 genn. C. d. g. p. in c. 46 25
C. d. m. in liq. 46 25 p. 31 magg.

Fondi privati.

Cassa comm. ed industr. 1 genn. C. d. m. in c. 810

G. FAVALE, gerente.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
dell'Amministrazione Militare

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che nel giorno 21 del corrente mese di maggio, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, e nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale, ad una licitazione privata per l'appalto della provvista dei

FORAGGI pei Cavalli e Muli appartenenti alle Truppe di stanza o di passaggio nella città di Pavia e Circondario.

Il prezzo dell'avena è stabilito a L. 26 cadun quintale; quello del fieno a L. 1,10 per cadun miriagramma.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), via dell'Ospedale, n. 32, piano secondo, e negli Uffici di Intendenza Militare, ove avrà luogo la pubblicazione del presente.

La durata dell'impresa è di quattro mesi a partire dal 1 giugno prossimo.

Il deliberamento seguirà, seduta stante, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi summentovati un ribasso di un tanto per cento maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito pubblico al portatore, per un valore corrispondente a L. 6,000 di capitale.

Torino, addì 12 maggio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore Capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA REAL CASA

AMMINISTRAZIONE GENERALE
del Regio Patrimonio Privato

Imprestito privato di S. M. il Re Carlo Alberto colla Ditta Fratelli Bethmann, in Francoforte S/M.

A norma degli interessati in detto imprestito, si rendono di pubblica ragione le 44 serie, i numeri delle quali concorsero alla vincita dei premii determinati colla estrazione del 1 corrente, cioè: Serie 25 sortite nell'estrazione preventiva del primo scorso dicembre, e serie 19 in quella del 1 volgente.

Estrazione del primo dicembre 1860

Serie num. 21, 123, 134, 170, 197, 211, 307, 319, 353, 357, 463, 516, 523, 602, 607, 611, 650, 668, 683, 690, 692, 813, 876, 927, 939.

Estrazione del primo corrente 1861

Serie num. 14, 23, 78, 109, 178, 181, 274, 479, 532, 623, 693, 772, 819, 858, 881, 882, 906, 907, 968.

Tutte le Obbligazioni appartenenti a ciascheduna di dette 44 serie sono pagabili in Francoforte, presso la ditta suddetta, il 1.o del prossimo agosto, in ragione di L. 41 caduna, come pure sarà dalla medesima pagato l'ammontare del premio stato dalla sorte attribuito alli 26 numeri seguenti, cioè:

Num.	della serie	L.
12,206	123	30,000
62,239	623	4,000
7,784	78	2,000
31,838	319	
69,133	692	500
69,257	693	
18,061	181	
21,072	211	
27,312	274	
35,219	353	
35,632	357	
53,128	532	100
66,718	668	
90,614	907	
92,698	927	
96,761	968	
18,075	181	
35,640	357	
52,267	523	
53,193	532	
60,147	602	75
69,188	692	
77,166	772	
77,192	772	
87,545	876	
90,671	907	

Chi desiderasse conoscere inoltre le serie sortite nelle estrazioni antecedenti, veggane la pubblicazione seguita nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del 1856, n. 124; del 1857, n. 112; del 1858, n. 112; del 1859, n. 115, e del 1860, n. 110.

Per detta Generale Amministrazione
A. CENCI *Capo Sezione.*

NEL FALLIMENTO

di Francesco Giordano, ingegnere impresaro di opere pubbliche, domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado, num. 20.

Si avvisano li creditori verificati e giurati in detto fallimento, di presentarsi il giorno primo del prossimo mese di giugno, ed alle ore 2 pomeridiane, nella sala dei congressi del tribunale di commercio, in questa città, avanti il signor Angelo Cantara giudice commissario del fallimento, per deliberare sul modo di esecuzione del concordato e sopra un progetto di transazione colla ditta fratelli Debenedetti di Todros, corrente in Asti.

Torino, 4 maggio 1861.

Avv. Pianzola sost. segr.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere Bona, addetto al tribunale di circondario di questa città, delli 27 febbraio ultimo scorso, fu notificata al sacerdote Vincenzo Scrimaglia, di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia di sentenza resa dal detto tribunale, ad instanza del signor Bernardino Mino, residente a Chivasso, sotto li 27 dicembre 1860.

Torino, 11 maggio 1861.

Ferreri sost. Zanotti.

SOCIETA' COLLETTIVA.

Paolo Ghiglietti e Felice Ferrero, con scrittura 15 aprile 1861, contrassero fra loro società in nome collettivo per l'esercizio in questa città, di una litografia sotto la ditta Ferrero F. e Compagnia.

Detta società ebbe suo principio col 1.o marzo 1861 e sarà durativa per anni 6. — L'uso della firma è comune ad ambi i socii.

ATTO DI CITAZIONE

per causa in via ordinaria, dinnanzi il tribunale di circondario di Biella.

Parte prima.

Rappresenta il Consorzio dell'ex marchesato del luogo di Crevacuore, nella persona del signor presidente del medesimo, sindaco di detto luogo, Mazzia Giovanni,

Che sin dal 7 agosto 1831, evocava per pubblici proclami, dietro rapportata autorizzazione, in giudicio dinnanzi il tribunale di prima cognizione di Vercelli, chiunque delli particolari delle comunità di Crevacuore, Guardabosone, Postua, Ayloche, Caprile e Pianceri, si giattasse di avere diritti di proprietà o di possesso, sui beni dell'ex marchesato di Crevacuore, onde far fede dei titoli e delle ragioni su cui fondassero le loro giattanze, sotto pena di imposizione di perpetuo silenzio, e dell'immediata dismessione dei fondi da essi indebitamente ritenuti, e posseduti, coi frutti dal giorno dell'indebita occupazione, con dichiararsi ove d'uopo avere spettato e spettare al Consorzio in tutta proprietà li beni e fondi dell'ex marchesato, compresi nella cessione 1 maggio 1318, e conseguentemente doversi esso Consorzio immettere e reintegrare nel possesso dei medesimi fondi, contro chiunque li avesse indebitamente usurpati;

Che il Consorzio appoggiò la sua domanda alle risultanze delli infra specificati documenti;

Che molti particolari di quei comuni sono comparsi in quel giudicio e sostennero mancar il Consorzio di titolo e di azione, per levarli dal possesso dei fondi, che dissero tenere da tempo immemorabile;

Che il Consorzio sostenne insussistenti le eccezioni ed inattendibile l'invocato possesso;

Che però essendo venuto in determinazione il Consorzio di procedere al taglio di bosco nel lotto spettato al comune di Crevacuore, li varii particolari degli altri comuni comparsi in causa, e specialmente quelli di Pianceri, insorsero a fare opposizione a detto taglio; che anzi rapportarono inibizione di devenire al taglio; ma però questa inibizione fu rivocata dal prelodato tribunale di Vercelli, con sua sentenza del 26 maggio 1835, la quale sull'appello avversante proposto, si mandò eseguire dalla Corte d'appello di Piemonte, con sua sentenza 23 febbraio 1836, se non che ordinò al Consorzio di dare cauzione per la rappresentazione delle piante, e di risarcire ogni danno, ove così potesse per giustizia venire ordinato;

Che il Consorzio si diresse alla Deputazione provinciale per essere autorizzato a dare detta cauzione sui fondi comunali, il che ottenne con decreto governativo del 31 marzo 1860;

Che per la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, la detta causa trovasi ora di competenza del tribunale del circondario di Biella, ed occorrendo perciò prima di tutto di portarla dinnanzi il medesimo, ed essendo evidentemente il caso di citazione per pubblici proclami, a senso del disposto dall'art. 66 del vigente codice di procedura civile, l'esponente ne rapportò l'autorizzazione col decreto del prelodato tribunale di Biella, del 28 luglio prossimo passato, preceduto da conclusioni del pubblico Ministero, del giorno precedente, mediante anche la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni, e di due per cadun comune dei pretendenti, di cui sarà fatto il deposito nella segreteria di detto tribunale, unitamente alli sovra narrati atti di lite, ed altri documenti infra specificati, con offerta di comunicanza;

Che pertanto l'esponente Consorzio insta citarsi nel modo prescritto da detto articolo di legge di procedura e decreto e conclusioni, chiunque, delli particolari delle comunità di Crevacuore, Guardabosone, Postua, Ayloche, Caprile e Pianceri, tanto già comparsi nella sovra narrata causa, descritti e menzionati nel pedissequo stato, con indicazione di quelli che passarono a miglior vita, per cui restano citati li loro eredi e successori nel possesso dei relativi fondi, quanto tutti quelli particolari non ancora comparsi, e che posseggano beni dell'ex marchesato di Crevacuore, o pretendano di avere diritto qualunque sui medesimi, per comparire in via ordinaria, entro il termine di giorni 20 successivi al compimento delle formalità prescritte, dinanzi il tribunale del circondario di Biella, per ivi dir cause per quali non sarà in merito accolta la surriferita conclusione che l'esponente già prendeva nella causa dinanzi il tribunale di Vercelli; e quanto alli particolari opponenti all'indicato taglio di piante, e che rapportarono l'enunciata inibizione, vedersi fissare monizione d'innanzi un sig. notaio per la stipulazione dell'atto di cauzione nel senso autorizzato dal suddetto decreto governativo, onde abbia il suo effetto la già pronunciata revoca dell'inibizione, colla condanna nelli danni e spese contro chiunque fosse per inalberare indebite contestazioni, notificando che il Consorzio esponente sarà rappresentato in causa dal causidico esercente in Biella, infrascritto.

Sottoscritto all'originale Regis Giovanni procuratore.

Specifica degli atti e documenti che saranno depositati.

1. Atti della causa già vertita dinnanzi il tribunale provinciale di Vercelli, di f.i num. 98.

2. Atti vertiti dinnanzi la Corte d'appello di Piemonte, colla sua sentenza 23 febbraio 1856, di f.i n. 12.

3. Atti di pratica amministrativa per ottenere l'autorizzazione di dare esecuzione nel modo deliberato dal Consorzio a detta sentenza della Corte d'appello col decreto governativo in data 31 marzo 1860, di f.i numero 10.

4. Istrumento di cessione del primo maggio 1318, per copia autentica Sinore.

5. Instrumento di divisione 17 luglio 1743, per copia autentica Bertoglio.

6. Instrumento di transazione 9 agosto 1745, per copia autentica Bertoglio.

7. Relazione del signor perito Borreani del 10 maggio 1811, per copia autentica Campi.

8. Altra relazione del medesimo signor perito, del 30 gennaio 1815, da lui sottoscritta.

9. Atto di riduzione in istrumento di convegni, del 15 gennaio 1851, autentico Sandretti.

10. Atto di divisione ed immissione in possesso del 21 maggio 1837, autentico Sandretti.

11. Decreto del tribunale del circondario di Biella, del 28 luglio 1860, colle relative conclusioni del pubblico Ministero del giorno precedente e col relativo ricorso del Consorzio, sottoscritto Regis proc.

Stato dei particolari già comparsi nella causa vertita dinnanzi il tribunale di Vercelli, con nota di quelli resisi defunti.

1. Particolari di Pianceri.

Boerio Pietro Maria fu Giovanni, morto, Zanello Giovanni Battista fu Giacomo, Boerio Giovanni Battista fu Giovanni, Prato Giovanni e Vittorio fu Giovanni Antonio, Zanello Romoaldo fu Giuseppe, Crosa Beta Giovanni, Crosa Gioanni e Sebastiano, Crosa Gioanni e Giuseppe, Avondino Gioanni, Signorino Arcangelo fu Pietro, Zanello Antonio, Zanello Carlo fu Sebastiano, Chioso Tomaso ed Antonio fu Giovanni Battista, Torchio Gio. Battista fu Pietro, Chioso Gio. Alberto, morto, Mazzia Gio. Antonio, morto, Torchio Luigi fu Giacomo, Vassallo Amedeo, morto, Crosa Gio. Antonio fu Gio., morto, Crosa Gio. Batt. fu Gioachino, Aimone Maddalena vedova Maglione, Furno Giacomo, Brozio Francesco, Traversino Agnese vedova Bellina, Zanello Angela Maria vedova, Crosa Grato fu Giacomo, Crosa Moretto Gio. fu Gio., Traversino Venanzio fu Pietro, Mazzia Giuseppe fu Pietro, Boerio marchese Gio. Antonio fu Giovanni Maria, Crosa Carlo fu Gio., morto, e Maddè Maria vedova Selvaggio.

2. Particolari di Postua.

Prevosto Pietro, morto, Greggia Graziano Giuseppe, Prevosto Antonio, Cagna Antonio fu Giovanni, Traversino Giuseppe, Novello D. Giovanni Battista, Greggia Antonio fu Giuseppe, Zaninetti Gio. fu Gio., Zuccoli Gius. Ant. fu Carlo, Sasso Simone, Botto Pietro fu Pietro, Ronco Antonio fu Gius., Usco Pietro fu Pietro, Cagna Giuseppe, Cagna Marcellino fu Giovanni, Dosso Gio. Battista fu Gio. Battista, Traversino Antonia moglie di Gio. Batt. Dosso, Zanello Antonio anche come padre delli Gio. e Gius., Zochetti Pietro fu Alberto, Cagna Giovanni fu Giovanni Battista, Bianco Giuseppe Antonio, Dematteo Gio. Batt., Dematteo Gius., Rocca Orsola moglie Dematteo Giuseppe, Greggia Agnese, Pitto Gio. Batt., Pitto Bernardo, Novello Gius., Zochetti Gio., Usco Ant., Usco Pietro Gius. fu Pietro, Veruletti Giacomo, Cagna Antonio, Cagna Luigi, Novello Gioanni Batt., Dematteo Martino, Usco Pietro fu Michele, Dematteo Gio. Batt. fu Antonio, Bergamasco Giacomo, Bergamasco Giuseppe, Bergamasco Pietro, Zuccone Gio. fu Gius., Zaversino Antonia moglie Zenone Pietro, Perina Matteo fu Matteo, Traversino Margarita fu Giuseppe, Usco Pietro fu Gioanni Battista, Bertoncini Giuseppe fu Giacomo, Bertoncini Giovanni fu Giacomo, Dosso Antonio fu Giacomo, Dosso Greggia Andrea fu Giuseppe Antonio, Prette Giovanni Battista fu Gaetano, morto, Maffiolo Giuseppe fu Giovanni Battista, Dosso Pietro Antonio fu Giacomo, morto, Verceletto Antonio fu Ant., Casanova Rozasca Bartolomeo, Viacco Pietro Giacomo, Dosso Pietro fu Antonio anche a nome dei figli Gottardo e Baldassarre, Greggia Giuseppe fu Gius., Ronco Ant. fu Sebastiano, Dosso Francesco fu Bernardino, Prevosto Giovanni fu Pietro, morto, Rocca Gio. Alberto fu Pietro, Starolbo Gius. fu Gio., Rocca Pietro fu Gio. Batt., morto, Ronco Serafino di Giuseppe, Vercelletti Marsasca Gioanna moglie Ronco, Novello Giuseppe fu Gio. Batt., Novello Marta moglie di Giuseppe, Passuto Gius. fu Gius., morto, Passuto Ant. fu Gius., Verceletto Margherita moglie Passuto Antonio, Greggia Marsasca Antonia, Zochetti Ant. fu Gio., Zochetti Alberto, Greggia Giuseppe fu Giovanni Battista, morto, Novello Giacomino, Novello Catterina, Graziana Gio. Battista fu Gius., Greggia Giuseppe, Scalvino Antonio, Usco Michele, Usco Antonio, Bergamasco Gio., Maffiolo Gius., Maffiolo Pietro, Zocchetto D. Gio., Zocchetto Pietro fu Pietro, Zocchetto Alberto, Verceletto Gio. Battista, Novello Agostino, Novello Maurizio, Novello Pietro, Novello Carlo, Viacco Gio. Ant., Usco Giovanni Batt., Dosso Greggia Ant. fu Pietro Gius., Dosso Greggia Sebastiano, Novello Giovachino fu Lorenzo, Sasso Martino, Dematteo Nicolao, Novello Alberto, Rova Agostino, Graziana Martino, morto, Avondo Maria vedova Usco, Maffiolo Gius fu Gius., Greggia Graziana Antonio, Graziana Gio., Guazzia Scalvino Antonio, morto, Novello Pietro, Novello Antonio, Novello Rocco, Botto Antonio, Zanone Gio. Batt., Pitto Luigi, morto, Greggia Graziana Gio. Batt. fu Gius., Graziana Pietro Martino, morto, Perina Ant., Dosso Granozio Gius. fu Ant., Novelli Gio. Batt., Graziana Pietro e Vincenzo, Prette Pietro, morto, Dosso Gio., Prevosto Patrizio, morto, Zenone Gio. Batt., Piantello Simone, morto, Novello Antonio, Bertallo Emiliano, Viano Gio. Batt., Molinaro Giuseppe, Viano Cagna Gio. Ant., Starobbo Pietro, Prevosto Pietro, Scalvino Giuseppe, Viano Pietro, Zenone Antonio, Dematteo Teresa moglie Zenone Antonio, Zandotto Gio. Batt., fu Tomaso, Traversino Alberto, Chiesa parocchiale di Postua, Confraternita di San Bernardino di Postua, Oratorio di M. Vergine Dolorata di Postua, Banco delle anime purganti in Postua, Oratorio di Roncoli in Postua, uomini e cantone di Roncoli in Postua, Novello Giovanni Battista, Novello Giovanni, Ronco Giuseppe, Scalvino Giuseppe, Zochetti Celestina moglie Pitto, Molinaro Cáocia Gio. Batt., morto, Novello Maria moglie Zocchetti Pietro, Ronco Antonio, Prette Antonio, Novello Delfina, Perina Agnese vedova Prette, Scalvino Marta moglie Graziana Giacomo, Maffiotto Agneze, Zocchetti Marta moglie Usco Pietro, Novello Giuseppe, Novello Agnese moglie Perina Matteo, Novello Antonio, Novelli Dionigi notaio e moglie Catterina Cagna, Traversino Giuseppe, Viano Luigi, morto, Graziana Pietro Paolo.

3. Particolari di Guardabosone.

Zandotto D. Gio. Ant., morto, Locca Giacobbe, Zandotto D. Angelo, Garino Gioanni, Zandotto Francesco, Zuccoli Valentino, Blando Robatto Giuseppe, Blando Robatto Serafino, Blando Bernardino, Zandotto Gio. Battista, Garino Graziano, Busco Pello Pietro, Vietti Giuseppe, Garino Giovanni fu Giuseppe, Garino Antonio, Vietti Giovanni, Porchietto Felice, Bussi Giacinto, Zandotto Bernardino, Blando Giovanni, Pitto Camillo fu Antonio, Garino Giovanni e Valentino fratelli, Zaninetto Lorenzo, Garino Agostino, Blando Lorenzo, Blando Giovanni, Bussi Giuseppe, Parrocchiale di Guardabosone, Oratorio dei Torni in Guardabosone, Congregazione di Carità e Confraternita in Guardobosone, Torno Gottardo, Zuccoli Andrea, Blando Rubatto Catterina vedova.

4. Particolari di Ailoche.

Demartina D. Gio. e nipoti Gio. Battista, Maria, Catterina, Martino e Margherita, Piazza Badino Gio., morto, Barbero cito Bernardo, Zorio Giuseppe, Vercelli Gius., Sottile Giacomo, morto, Sottile Gio. Batt., morto, Sottile Natale fu Antonio, Sottile Gio. Batt. fu Antonio, Ferraguta Antonio, Pozzo Gio. Batt., Morera Paolo, Mazzia Gio., morto, Cattivolo Giuseppe, Cattivolo Gioachino, Cattivolo Leone, morto, Vercelli Alberto fu Alberto, Venara Antonio, morto, Piazza Maria tutrice dei figli Pietro e Serafino Vercelli, Piazza Bernardo, Borsa Clemente, Vercelli Alberto fu Gio., Chiodo Giuseppe, Venara Sartore Pietro, Vercelli Giovanni, Zaninetti Giacomo, morto, Garino Giovanni Batt. morto, Chiodo Giovanni, Barbero Giovanni, Barbero Angelo, Rosa Emiliano, Venara Bernardo, Venara Edoardo, Bernardo, Gioachino e Giovanni Battista.

5. Particolari di Caprile.

Cavallo Stefano, Mazzietti Giovanni, Ciancia Pietro, Ciancia Piletta Giacomo, morto, Ciancia Alberto fu Innocenzo, Lera Giacomo, Lera Carlo, Piazza Pietro, morto, Borsa Giuseppe Antonio, Bosco Giacomo, Rovera Lupo Antonio, Leva Pietro, Vercelli Giovanni Battista, Morera Bernardo, Morera Giuseppe e Desa Giuseppe.

Regis proc.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto in data 8 corrente mese, passato avanti alla segreteria di questo tribunale di circondario, il signor Giuseppe Moriondo dichiarava di non voler altrimenti che col beneficio d'inventario accettare l'eredità della Carolina Cava, moglie di Luigi Canobbio, deceduta in questa città li 20 scorso aprile, previo suo ultimo testamento rogato Operti, dello stesso mese di aprile.

Torino, 11 maggio 1861.

C. Chiora p. c.

GRADUAZIONE.

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di questa capitale, delli 22 aprile ultimo scorso, venne ad instanza del proc. capo Innocenzo Richetti, quale sindaco della massa dei creditori della fallita di Giovanni Battista Fabbro, dichiarato in istato d'unione, domiciliato in questa capitale, dichiarato aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 20050, ricavato dalla vendita dei beni componenti la cascina detta il Malanghero, siti sul territorii di Caselle e San Morizio, stati subastati in odio di Ignazio Graveri e deliberati al signor Gabriele Bruera, residente sulle fini di Torino e deputato a giudice commesso il signor avv. Molina, ingiungendo ai creditori di presentare le loro dimande di collocazione coi relativi titoli giustificativi, fra il termine di giorni 30 dalla notificanza del detto decreto.

Torino, 7 maggio 1861.

C. Chiora proc.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso dalli Gaetano e Luigi, fratelli Scavini, di Antolivo, contro l'interdetto Natale Bosetti d'Unchio, rappresentato dalla di lui moglie Luigia Petazzi, procedutosi nell'udienza di ieri avanti questo tribunale, all'incanto dei beni infradescritti, sui prezzi di L. 2500 per il primo lotto e di L. 200 per il secondo, vennero deliberati a Giovanni Strambi d'Unchio per le somme offerte, di L. 6700 per il lotto primo, e di L. 4800 per il lotto secondo.

Il termine per fare l'aumento del sesto o mezzo sesto, scade col giorno 23 corrente.

Lotto 1. — Beni posti in Unchio. — Corpo di casa con cortile, giardino e chioso, in mappa al n. 43, con ventitre pezze di terra a campo, prato e brughera boscata, di ett. 3, 83, 73.

Lotto 2. — Stabili posti in Pombia. — Varie pezze di terra parte ad orto, parte a vigna e parte ad aratorio, popolate di viti e gelsi, reg. alle Cavalche, formanti un sol corpo, di are 267, 52, con casa colonica, composta di tre camere, stalla e fenile.

Pallanza, 9 maggio 1861.

Briata segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza d'oggi del tribunale del circondario di Susa, profertasi nel giudicio di subastazione promosso dalla Giulia Buffa, moglie autorizzata di Luigi Demarchi, di Torino, contro Michele Costanzo Blandino, di Avigliana, venne deliberato al notaio Michele Morelli, di Giaveno, il corpo di cascina proprio di detto Blandino, di ettari 9, 11, 92, posta sui territorii di Avigliana e Giaveno, al prezzo di L. 10,000.

Il termine utile per farvi l'aumento del sesto, o se permesso del mezzo sesto, scade con tutto il 19 corrente mese.

Susa, 4 maggio 1861.

N. Angelo Reineri segr.

TORINO. TIP. G. FAVALE E COMP.